

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA
COLONIA MARINA DIURNA PER MINORI - ESTATE 2010**

TITOLO I: INDICAZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della gestione del servizio di Colonia marina diurna per minori del Comune di Carbonia, organizzata dall'Amministrazione comunale, da effettuarsi presso la spiaggia di Portopino (Comune di S. Anna Arresi).

IMPORTO DELL'APPALTO: € 15.000,00 IVA (4%) compresa.

ART. 2 - DURATA E ORARIO DEL SERVIZIO

Il servizio verrà svolto dal lunedì al venerdì (cinque giorni alla settimana), nel periodo compreso tra il 19/07/10 ed il 13/08/10, secondo il seguente calendario:

1° turno dal 19 luglio 2010 al 30 luglio 2010;

2° turno dal 02 Agosto 2010 al 13 agosto 2010.

Il servizio avrà inizio alle ore 08.00, con la partenza da Carbonia per Portopino, e termine alle ore 13.30 con il rientro a Carbonia.

TITOLO II: SPECIFICAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 3 - DESTINATARI

Il servizio della Colonia è rivolto ai minori residenti nel Comune di Carbonia di età compresa tra i sei e i dodici anni.

A ciascun turno potrà essere ammesso un numero massimo di 45 (quarantacinque) minori.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di inserire utenti portatori di handicap in numero massimo di due per turno.

ART. 4 - FINALITÀ

Il servizio oggetto dell'appalto persegue le seguenti finalità:

- a) favorire l'integrazione dei minori, ovvero favorire il loro processo di crescita attraverso l'incontro e la socializzazione;
- b) favorire un clima di fiducia, la conoscenza ed il rispetto reciproco, la disponibilità a cooperare con l'altro, l'affiatamento;
- c) sviluppare il piacere delle esperienze fisiche ed affettive date dal gioco tramite l'offerta di uno spazio adeguatamente strutturato.

ART. 5 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario ha i seguenti obblighi:

- definire i percorsi ed i relativi punti di raccolta per ciascun turno di servizio in base ai nominativi degli utenti trasmessi dal Comune, come da successivo art. 7;
- garantire l'assistenza dei minori durante il trasporto da Carbonia a Portopino e viceversa;
- garantire che nel tratto di spiaggia, in concessione all'Amministrazione comunale in località Portopino, lo spazio venga organizzato in base a diverse funzioni:
 - un'area con zona ombra riservata al consumo del pranzo a sacco;

- un'area per riporre gli zaini;
- un'area per il gioco attrezzato;
- uno spazio comprensivo di servizi igienici con acqua corrente;
- una zona d'ombra attrezzata
- garantire con personale qualificato, nel rispetto delle disposizioni stabilite nel Titolo II del presente Capitolato, sia in spiaggia che durante la permanenza in acqua, un'adeguata assistenza e vigilanza sui minori e la realizzazione per gli stessi di attività ludiche, ricreative, di animazione e di acquaticità aventi le finalità di favorire l'integrazione tra i partecipanti;
- assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio della Colonia marina sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, igienico-sanitario ed organizzativo;
- gestire il servizio in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria;
- assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati a persone e cose nell'esecuzione del servizio, restando a completo carico dell'appaltatore qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione appaltante;
- organizzare i rapporti con l'utenza in modo tale che siano improntati alla cortesia e all'estremo rispetto dei fruitori;
- garantire un corretto scambio informativo e relazionale tra il personale operante e le famiglie dei minori;
- presentare, entro trenta giorni dalla conclusione della gestione, un rendiconto sul servizio svolto nell'intero periodo in cui andrà specificato:
 - l'andamento della frequenza dei bambini, con eventuali osservazioni e/o segnalazioni;
 - le attività svolte debitamente documentate;
 - segnalazioni e proposte.

ART. 6 - PRESTAZIONI DEL SERVIZIO

Le prestazioni offerte, nell'ambito dell'autonomia organizzativa del concessionario, dovranno assicurare la regolare gestione della Colonia estiva, nonché l'efficacia, l'efficienza, la puntualità e la qualità del servizio.

Nel servizio sono inoltre comprese le seguenti prestazioni:

- fornitura ai bambini di giochi da spiaggia ed altro materiale di animazione nel numero adeguato a soddisfare le esigenze dei partecipanti;
- fornitura degli ombrelloni necessari a garantire un'adeguata zona d'ombra per gli utenti;
- fornitura dei materiali di pronto soccorso;
- disponibilità di un telefono cellulare, che dovrà restare sempre acceso durante l'orario di svolgimento del servizio, il cui numero deve essere indicato al Responsabile dei Servizi Sociali;
- fornitura ad ogni bambino di un sacchetto merenda giornaliero contenente: n. 1 panino, di almeno 100 grammi, con prosciutto crudo (almeno 40 grammi) o prosciutto cotto (almeno 50 grammi) o formaggio dolce (almeno 40 grammi); n. 1 brik di succo di frutta (circa 200 ml). L'acqua minerale naturale dovrà essere fornita, secondo le esigenze ed a semplice richiesta dei bambini, senza limitazione alcuna.

ART. 7 PRESTAZIONI E OBBLIGHI DEL COMUNE

Per il trasporto dei bambini il Comune di Carbonia metterà a disposizione gli scuolabus necessari, compresi gli autisti ed il carburante occorrente.

Restano a carico del Comune, inoltre, tutti gli adempimenti connessi alla raccolta delle domande di ammissione e alla loro istruttoria. I nominativi dei beneficiari del servizio verranno tempestivamente trasmessi all'aggiudicatario per gli adempimenti di cui al precedente art. 5.

TITOLO III: STRUTTURA ORGANIZZATIVA

ART. 8 - ORGANICO

L'espletamento del Servizio oggetto del presente Capitolato dovrà essere assicurato tramite l'impiego delle seguenti figure professionali:

- a) n. 3 Educatori-animatori;
- b) n. 2 Bagnini.

Gli educatori-animatori dovranno essere in possesso della prescritta qualifica conseguita tramite corso riconosciuto dallo Stato o dalla Regione Sardegna, ovvero del diploma di scuola media superiore ad indirizzo socio educativo.

I bagnini, in possesso della relativa qualifica (patente), dovranno essere presenti, insieme agli educatori, durante le attività da svolgersi in acqua e, comunque, per almeno n. 4 (quattro) ore giornaliere.

Gli educatori animatori inizieranno a prestare servizio sugli scuolabus, sin dall'inizio del giro per la partenza da Carbonia, per concluderlo, sempre sui predetti mezzi, con il ritorno a Carbonia, secondo gli itinerari predisposti.

Tutto il personale dovrà sempre osservare un contegno rispettoso, soprattutto nei confronti dei minori e dovrà dimostrare competenza e professionalità. L'appaltatore si impegna pertanto a sostituire gli operatori che non dovessero tenere siffatto comportamento.

L'appaltatore, in caso di forza maggiore, cioè per malattia, gravidanza o infortunio degli operatori, deve provvedere alla loro sostituzione immediata (entro 1 giorno) con personale idoneo in possesso degli stessi requisiti, previo consenso dell'Amministrazione. L'Amministrazione comunale si riserva inoltre il diritto di chiedere all'appaltatore la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi; in tale caso l'appaltatore provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere.

ART. 9 - IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'appaltatore deve individuare (tra gli educatori-animatori) il Responsabile dell'esecuzione del servizio e comunicarne il nominativo al Comune.

Tale figura ha il compito di coordinare l'operato degli addetti al servizio; egli funge da referente nei rapporti con l'Amministrazione comunale.

ART. 10 - INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI

L'appaltatore deve essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della legge n. 68 del 12.3.99. A tale scopo dovrà rilasciare al Comune, specifica attestazione.

ART. 11 - CONTROLLO DELLA SALUTE DEGLI ADDETTI

L'Azienda USL può sottoporre o disporre accertamenti clinici nei confronti del personale ed adottare le determinazioni necessarie alla tutela della salute degli utenti.

ART. 12 - RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI

L'appaltatore deve attuare l'osservanza del vigente CCNL per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo nonché di tutte le norme, leggi e decreti relativi alla prevenzione dei rischi lavorativi, coordinando, quando necessario, le proprie misure preventive, tecniche organizzative, procedurali, con quelle poste in atto dal Committente (ad es.: D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.Lgs. 277/91, D.P.R. 459/96, nonché le direttive 89/392/CEE e 91/368/CEE).

L'appaltatore deve inoltre attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro infortuni, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

L'appaltatore deve, in ogni momento, a semplice richiesta del Comune, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.

Il personale tutto, nessuno escluso, deve essere iscritto nel libro paga dell'appaltatore.

L'appaltatore deve inoltre attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle mansioni costituenti oggetto del presente Capitolato, le condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali e locali.

L'appaltatore è tenuto altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi, anche dopo la scadenza, fino alla loro sostituzione o rinnovo.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui la stessa non aderisca ad associazioni sindacali di categoria o abbia da esse receduto.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche, anche di concerto con organismi ritenuti competenti.

Eventuali aumenti contrattuali previsti dal C.C.N.L. per il personale (già decisi o futuri) sono a carico dell'appaltatore. I suddetti obblighi valgono anche nei confronti dei lavoratori "soci" se Cooperativa.

ART. 13 - CONTROLLI E VERIFICHE DELLA GESTIONE

L'Amministrazione Comunale conserva il diritto e la facoltà di controllo, indirizzo e verifica del servizio di gestione della Colonia. A tal fine effettua i necessari controlli in ordine al raggiungimento delle finalità caratterizzanti il servizio (Titolo II del presente Capitolato), ed al rispetto del presente Capitolato e degli impegni assunti dall'appaltatore in sede di gara. Pertanto, l'Amministrazione terrà sotto costante monitoraggio il servizio offerto per verificare i risultati conseguiti.

TITOLO VI: PAGAMENTI

ART. 14 - CORRISPETTIVI

Il Comune provvederà alla liquidazione del corrispettivo, distintamente per ciascun turno, a presentazione di fattura asseverata, per la regolarità del servizio, dal funzionario referente del Comune. Alla fattura dovrà essere allegato un prospetto riassuntivo delle prestazioni orarie giornaliere del personale ed il prospetto delle frequenze giornaliere dei bambini, nonché la documentazione attestante il regolare versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori per legge. Il pagamento verrà disposto entro quindici giorni dalla presentazione della fattura. Con il pagamento del corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per il servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, in tutto essendo stato soddisfatto dal Comune con il pagamento del corrispettivo.

TITOLO VII: ONERI INERENTI L'APPALTO E IL CONTRATTO

ART. 15 - CAUZIONE PROVVISORIA

Per partecipare alla gara i concorrenti devono presentare la documentazione comprovante l'effettuato versamento della cauzione provvisoria di € 300,00. La cauzione dev'essere conforme al disposto dell'art. 75 del DLgs n. 163 del 2006. In alternativa a una polizza assicurativa o fideiussoria, la ditta può allegare un assegno circolare non trasferibile dello stesso importo, intestato al Comune di Carbonia.

ART. 16 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'appaltatore deve prestare, all'atto della stipulazione del contratto, cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo del contratto al netto di IVA. Tale cauzione viene posta a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte dell'appaltante, ivi compreso il maggior prezzo che il Comune dovesse pagare qualora dovesse provvedere, in caso di risoluzione del contratto per inadempienze dell'appaltante, a diversa assegnazione del servizio aggiudicato all'appaltante.

Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. La cauzione definitiva deve essere conforme al disposto dell'art. 113 del D.Lgs n. 163 del 2006.

ART. 17 - RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE

Qualora l'appaltatore non intenda accettare l'assegnazione non potrà avanzare alcun diritto di recupero della cauzione provvisoria e sarà comunque tenuto al risarcimento degli eventuali superiori danni subiti dal Comune.

ART. 18 - ASSICURAZIONI

Ogni responsabilità sia civile sia penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, cose o persone, si intende senza riserve od eccezioni a totale carico dell'appaltatore. A tale scopo l'aggiudicatario dovrà produrre, prima dell'avvio del servizio, apposita polizza di assicurazione contro i rischi inerenti la gestione del servizio, compresi i danni prodotti per colpa grave.

Pertanto l'appaltatore deve stipulare:

1. apposita assicurazione R.C.T. con massimale non inferiore ad € **516.457,00** (cinquecentosedicimilaquattrocentocinquantasette/00) per sinistro blocco unico e di € **516.457,00** (cinquecentosedicimilaquattrocentocinquantasette/00) per persona;
2. apposita polizza di assicurazione contro gli infortuni per i bambini beneficiari del servizio.

ART. 19 - SPESE IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto di affidamento del servizio, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione, sono a carico dell'appaltatore che verserà quanto dovuto prima della stipulazione del contratto.

ART. 20 - VIGILANZA SUL SERVIZIO E PENALITÀ

È facoltà dell'Amministrazione comunale disporre, in qualsiasi momento, controlli ed ispezioni per accertare la corretta effettuazione delle prestazioni.

La Ditta aggiudicataria del servizio si impegna a garantire la piena osservanza di tutte le disposizioni del presente Capitolato, pena la rescissione del contratto.

Il settore Servizi Sociali può richiedere la sostituzione di operatori della Ditta qualora ritenga tale personale non idoneo. La Ditta dovrà provvedere a tale sostituzione entro 48 ore naturali e consecutive dalla richiesta scritta (anche tramite fax).

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'impresa e da questa non giustificato, il servizio non venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto dal capitolato speciale, l'amministrazione applicherà all'impresa una penale da € 150,00 per il mancato espletamento del servizio. L'applicazione delle penali in tutti i casi descritti, dovrà essere preceduta da regolare contestazione di addebito entro 72 ore dal verificarsi del fatto o dal momento in cui l'Amministrazione Comunale ne sia venuta a conoscenza. All'aggiudicatario sarà assegnato un termine non inferiore a 5 giorni, dal ricevimento della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni. Trascorso tale termine, senza che l'aggiudicatario abbia presentato le proprie difese o nel caso in cui venga riscontrata l'esistenza della violazione contrattuale, si provvederà all'applicazione della penale. L'applicazione della sanzioni non impedisce, in caso di risoluzione del contratto, il risarcimento di eventuali maggiori danni.

L'ammontare delle penali sarà ritenuto sul corrispettivo dovuto all'appaltatore. Il Comune si riserva, comunque, il diritto di far eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio e di acquistare il materiale occorrente, a spese dell'appaltatore, rivalendosi sulla cauzione definitiva.

TITOLO VIII: DISPOSIZIONI FINALI

ART. 21 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' fatto esplicito divieto alla Ditta appaltatrice di cedere o subappaltare, in tutto o in parte il servizio oggetto del presente Capitolato, pena la risoluzione anticipata del contratto in danno all'appaltatore.

ART. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Committente avrà la piena facoltà di risolvere il contratto in casi gravi o di continue inadempienze che a suo insindacabile giudizio comportino grave nocumento all'Ente, dandone, in tale ipotesi, preavviso dieci giorni prima mediante lettera raccomandata A.R.. La cauzione sarà trattenuta a parziale o totale risarcimento del danno. Nelle more il Committente potrà sostituirsi provvisoriamente all'appaltatore nella gestione del servizio.

Il costo della gestione provvisoria resterà comunque a carico dell'appaltatore.

ART. 23 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Ditta aggiudicataria incorre nella decadenza del contratto nei seguenti casi:

- mancato avvio del servizio alla data stabilita;
- cessione parziale o totale del contratto o subappalto ad altri;
- abituale deficienza e negligenza nel servizio quando la gravità e frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano il servizio stesso a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;
- mancata osservanza del sistema di autocontrollo ex D. Lgs. N. 155/1997;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale impiegato e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- interruzione non motivata del servizio;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- quando la Ditta si renda colpevole di frodi o versi in stato di insolvenza.

In questi casi si darà luogo, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale, alla risoluzione del contratto, a termine dell'art. 1456 del Codice Civile, così come per ragioni di forza maggiore anche conseguenti al mutare degli attuali presupposti giuridici e legislativi.

ART. 24 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre quanto è previsto e prescritto nel presente Capitolato, nei rapporti di diritto tra Impresa appaltatrice e Amministrazione comunale si osserveranno le disposizioni del Codice Civile e delle leggi e regolamenti specifici.

L'Impresa è tenuta, inoltre, all'osservanza di tutte le norme emanate ai sensi di legge o che venissero emanate dalle competenti autorità governative, regionali, provinciali e comunali che hanno giurisdizione nei territori nei quali si svolgono, in qualsiasi modo, le attività e le operazioni inerenti e connesse al presente appalto.

L'Impresa infine assicurerà il rispetto delle norme di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008.

ART. 25 – DISPOSIZIONI NON RIPORTATE

Per tutto quanto non tassativamente stabilito nel presente Capitolato speciale valgono le vigenti disposizioni di legge regolanti la materia.

Il Dirigente del Servizio
(Avv. Livio Sanna)
